



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

ERLICHER DINO, Presidente e Relatore

CUCCARO MICHELE, Giudice

DEMOZZI ANDREA, Giudice

in data 11/11/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 284/2023 depositato il 29/11/2023

proposto da

Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_2

Difeso da

Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- ING. PAGAMENTO n. 0122189920220028898 TAP 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(La società Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione fiscale emessa da Resistente_1 per il recupero di tasse automobilistiche non pagate, con le relative sanzioni.

Deduceva la ricorrente che la tassa non era dovuta in quanto i veicoli a cui essa si riferiva erano stati ritirati dai clienti a parziale permuta con i mezzi venduti ed erano temporaneamente collocati nel deposito della ditta ricorrente in attesa di vendita. Si trattava in altre parole di autovetture che facevano parte dell'attività commerciale al cui svolgimento la ricorrente era autorizzata. Richiamava quanto previsto dall'art. 5 commi 45 e ss. del D.L. 30.12.1982 n. 953 conv. in L. 28.02.1983 n. 53 secondo cui "per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi e' interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita".

Disponeva ulteriormente la normativa di riferimento che "al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui e' affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre."

Sosteneva di avere seguito la procedura per l'interruzione dell'obbligazione fiscale e precisava di avere inviato per via telematica all'Soc_1 di Luo_1 i dati relativi agli autoveicoli nella sua disponibilità. Peraltro aggiungeva che, nella scadenza finale del 30 settembre 2020, per un inconveniente tecnico non era stato possibile rispettare detto termine e l'invio dell'elenco dei veicoli era stato effettuato alcune ore dopo la mezzanotte dell'ultimo giorno del mese di settembre e cioè nelle prime ore dell'1 ottobre.

Deduceva che lo sforamento incolpevole del termine di consegna della prevista documentazione era privo di effetti quanto alla validità della documentazione stessa e rilevava che si era in presenza di eventuali inadempienze inidonee a giustificare l'addebito delle violazioni. Lamentava poi l'eccessività delle sanzioni irrogate in rapporto alla tenuità del fatto addebitato alla ricorrente e segnalava la necessità di portare a deconto l'importo di euro 1,5 versato per ciascuna auto.

Si è costituita in giudizio la Resistente_1 contestando analiticamente i motivi di gravame e rilevando che per ammissione della stessa ricorrente la documentazione necessaria a provocare l'effetto interruttivo della tassa automobilistica era stata trasmessa in ritardo e cioè dopo la scadenza del termine fissato.

All'udienza odierna, all'esito della discussione del ricorso, la Corte lo tratteneva in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va dunque accolto. Nel contestare l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale la società ricorrente ha

Il mancato versamento della tassa per i veicoli in deposito in attesa della vendita, la ricorrente, esercente attività commerciale nel settore automobilistico, ha precisato che aveva comunicato al PRA di Trento i dati identificativi degli autoveicoli per i quali operava l'interruzione dell'obbligo di versamento del tributo. Ha aggiunto che in una occasione la documentazione che avrebbe dovuto essere inviata entro il 30 settembre 2020 per un problema tecnico era stata inviata nelle prime ore dell'1 ottobre.

Ravvisando il mancato rispetto del termine fissato per il deposito della documentazione l'ufficio aveva chiesto il pagamento della tassa per intero e irrogato le relative sanzioni.

Questa Corte, in composizione monocratica in persona del presidente (che è anche estensore della presente sentenza), ha da poco esaminato un ricorso con il quale erano state sollevate identiche questioni. Il Collegio aderisce senza riserve alla decisione pronunciata con sentenza n. 277/2024, depositata il 21/05/2024, che nella parte motivata recita " La controversia muove dalla corretta interpretazione della normativa che disciplina l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica, con specifico riferimento ai veicoli nella disponibilità della società ricorrente, che svolge attività autorizzata di commercio di automobili, in attesa della vendita. L'art. 5 del D.L. 953/1982 dispone che "Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi e' interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validita' delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.

Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui e' affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre. Per ciascun veicolo od autoscafo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria ed il titolo in base al quale e' avvenuta la consegna per la rivendita, ed i relativi estremi. L'inosservanza comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa.

Le imprese interessate devono indicare nell'elenco di cui al comma precedente i veicoli o autoscafi venduti o radiati nel quadrimestre, specificando, oltre i dati relativi al veicolo od autoscafo, le generalità e la residenza dell'acquirente nonché gli estremi dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta radiazione. Per il mancato o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco di cui sopra, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione e duecentomila."

Nel caso in esame l'invio dell'elenco dei veicoli per i quali spettava l'interruzione della tassa è avvenuto il giorno 1 ottobre 2020 anziché il 30 settembre, che era l'ultimo giorno utile per la comunicazione relativa ai veicoli posseduti nel secondo quadrimestre dell'anno 2020.

La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ingiunzione stante il modestissimo ritardo della comunicazione, certamente inidoneo a provocare un danno anche minimo all'ente incaricato del controllo e della raccolta della tassa auto. Ha obiettato l'ente preposto alla riscossione che il mancato rispetto del termine entro il quale doveva essere inviato l'elenco da parte della ricorrente, era oggettivo ed indiscusso, tanto che la stessa società ne aveva dato pacificamente atto; inoltre era agevole rilevare che nessun riferimento normativo consentiva di attribuire una valenza insignificante al ritardo anche di poche ore.

Osserva questo giudice che il termine del 30 settembre non aveva natura perentoria, in mancanza di una tale qualificazione normativa e considerato che l'attività a carico del contribuente consisteva nello svolgimento di alcuni adempimenti, la cui esecuzione non puntuale non poteva essere in alcun modo

impedita. In altri termini, si trattava di termine privo di carattere perentorio rispetto al quale il mancato rispetto non poteva impedire il successivo adempimento. Va sottolineato ancora che il ritardo non risulta avere provocato alcun danno all'Ufficio preposto all'incasso.

Nel caso in esame poi, la limitata entità del ritardo (poche ore notturne) rafforza il convincimento dell'assoluta inidoneità della violazione a produrre alcun pregiudizio apprezzabile e quindi si rende evidente che non può trovare applicazione la disciplina dettata per il caso di omissione dei pagamenti dovuti. In altri termini sarebbe del tutto irragionevole equiparare il leggero ritardo nella comunicazione dei veicoli nella disponibilità per la vendita, con l'omissione di tale comunicazione, che attribuisce all'ufficio il diritto di pretendere l'intera tassa con le sanzioni.

Ne discende che, in accoglimento del ricorso, va annullata l'ingiunzione fiscale impugnata.”

Nella regolazione delle spese di giudizio va tenuto conto della peculiarità del caso trattato, in mancanza di un orientamento diffuso (o non consolidato) a conforto della decisione.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato e compensa interamente le spese di giudizio.

Così deciso in Trento il giorno 11 novembre 2024